

Avv. ANGELO BONITO

Amministrativo – Civile

Patrocinante dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori

Centro Direzionale – Isola F 12 - Tel. 081-734.55.42 Fax 081-734.66.81 – 80143 NAPOLI

E-MAIL: info@studiolegalebonito.it – PEC: angelobonito@pec.studiolegalebonito.it

C.F. BNTNGL62P20F537X - P.I. 03596961213

TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 669-BIS E SS. E 700 C.P.C.

PER

CAROTENUTO DANIELA, nata a Torre del Greco (Na) il 20.12.1974 (cod. fisc. CRTDNL74T60L259Y) e residente in 80042 Boscotrecase (Na) alla Via Carlo Alberto n. 80, rappresentata e difesa, in virtù di mandato conferito mediante apposizione di procura in calce al presente atto, dall'**AVV. ANGELO BONITO DEL FORO DI NAPOLI** (cod. fisc. BNTNGL62P20F537X – n. iscr. Albo Avvocati Napoli 22035), congiuntamente e/o disgiuntamente all'**AVV. ST. RAFFAELE MARGIOTTA** (cod. fisc. MRGRFL89L20G813D) e all'**AVV. FRANCESCO SCALA** (cod. fisc. SCLFNC78T03F839J), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in 80143 Napoli al Centro Direzionale – Isola F 12 e che dichiara, ai sensi degli artt. 133, comma III, 134, comma III, e 176, comma II, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 0817346681 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata angelobonito@pec.studiolegalebonito.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (cod. fisc. 80185250588), in persona del Ministro p.t. rappresentante legale, con sede legale in 00153 Roma al Viale di Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, sedente in 40125 Bologna alla Via Guido Reni n. 4

FATTO

1.) L'istante, docente di scuola primaria su posto comune, già iscritta nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), veniva assunta a tempo indeterminato nella fase C del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lett. c), Legge 13 luglio 2015, n. 107, con sede di titolarità per l'anno scolastico 2015/2016 nella provincia di Latina, presso l'Istituto Comprensivo "Natale Prampolini" di Borgo Podgora (Lt) (**allegato 1**).



2.) La docente, poi, partecipava per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale su posto comune, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ai sensi dell'art. 1, comma 108, Legge n. 107/15, in base alle previsioni di cui all'O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016 (allegato 2) e del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario e tecnico della scuola per l'anno 2016/2017, anch'esso dell'08.04.2016 (allegato 3), e, in particolare, sulla base della fase C prevista dall'art. 6 del predetto Contratto Collettivo, il quale così dispone: *“gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

3.) All'uopo, l'istante in data 27.05.2016 presentava domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale (allegato 4) indicando diverse sedi di preferenza, e, in via prioritaria, gli ambiti delle Regioni Campania e Lazio, e, solo quale preferenza ulteriore, l'Emilia Romagna.

4.) Successivamente, il Ministero resistente, tramite l'Ufficio Scolastico Provinciale che per legge gestiva le domande di mobilità in relazione alla sede di prima assegnazione del docente, comunicava il punteggio attribuito alla ricorrente, pari a punti 34, ai fini della valutazione della propria domanda (allegato 5).

5.) In data 29.07.2016, ovvero allorquando la P.A. resistente pubblicava gli esiti della mobilità interprovinciale della scuola primaria (allegato 6), la ricorrente apprendeva, suo malgrado,



che, **sebbene le fossero stati attribuiti punti 34**, ella aveva ottenuto il trasferimento in Emilia Romagna – ambito territoriale 11 provincia di Modena, inserito solo tra le ultime preferenze tra gli ambiti indicati nella domanda di mobilità, ravvisando, al contempo, che **il trasferimento richiesto presso le sedi indicate in via prioritaria nella propria domanda, e in particolare, gli ambiti della Regione Lazio, veniva ingiustamente concesso a personale di scuola primaria in possesso di punteggio di gran lunga inferiore a quello goduto dalla ricorrente, senza diritto di precedenza e che concorrevano per la medesima fase, cioè quella C, della mobilità nazionale, in relazione alla stessa tipologia di posto comune, come da allegato estratto elenco dei trasferimenti (allegato 7).**

In particolare, e a mero scopo esemplificativo, risultavano trasferiti in diversi ambiti della **Regione Lazio** su posto comune di scuola primaria i seguenti docenti:

- Baldassi Silvana (punti 0 – Provincia Roma Ambito 13)
- Baiano Teresamaria (punti 9 – Provincia Roma Ambito 4)
- Bagli Chiara (punti 9 – Provincia Roma Ambito 9)
- Bentinacontri Elvira (punti 32 – Provincia Latina Ambito 21)
- Fiore Ornella (punti 25 – Provincia Latina Ambito 21)

6.) Avverso la suddetta disposizione, pertanto, la ricorrente, con istanza in data 24.08.2016 (**allegato 8**) richiedeva l'attivazione del tentativo di conciliazione così come previsto ex artt. 65, comma I, D.lgs. 30.03.2001, n. 165, e 135 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007, contestando le operazioni di mobilità interprovinciale e chiedendo di essere trasferita in uno degli ambiti delle province espresse nelle prime posizioni di preferenza della propria domanda di mobilità, e in particolare in quelle di Roma e Latina, dove invece risultava trasferito personale con punteggio inferiore, ovvero lo scorrimento delle province selezionate in domanda fino a soddisfare la propria richiesta di assegnazione in una sede idonea alle proprie esigenze.



7.) Nelle more, con nota pec del 24.08.2016 (allegato 9) il resistente Ministero comunicava alla ricorrente l'assegnazione dell'incarico su sede scolastica per il prossimo triennio presso l'Istituto Comprensivo "Sassuolo 1° Centro Est" di Via Mazzini n. 62 in 41049 Sassuolo (Mo), dove attualmente presta servizio.

8.) Il richiesto tentativo di conciliazione, tuttavia, non veniva convocato, per cui la ricorrente si vede inevitabilmente costretta ad intraprendere l'attuale azione giudiziale al fine di ottenere la declaratoria del diritto al trasferimento in uno degli ambiti delle province indicate in via preferenziale nella propria domanda di mobilità, con particolare riferimento alle Province di Roma e Latina, considerato che sono stati assegnati posti di scuola primaria nei medesimi ambiti richiesti invano dalla stessa a docenti con punteggio inferiore a quello in suo possesso e senza diritto di precedenza, ovvero, nell'ipotesi di esaurimento, chiede lo scorrimento delle province selezionate in domanda, con contestuale condanna del Ministero resistente ad attuare il trasferimento come richiesto, alla luce dei susseguenti motivi di impugnazione in punto di

DIRITTO

I) SUL FUMUS BONI IURIS

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALLEGATO 1 DEL CCNI CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL COMPARTO SCUOLA DELL'08.04.2016 E DELL'O.M. N. 241/2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10 CCNL COMPARTO SCUOLA 2006-2009 E SUCCESSIVE SEQUENZE CONTRATTUALI - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI – IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Nella fattispecie in esame, la resistente P.A. ha operato in dispregio alle sopraindicate disposizioni normative.

Il provvedimento gravato, infatti, non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento della ricorrente in una sede tanto disagiata e non richiesta in via



preferenziale, ma non indica nemmeno *de relato* la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa.

Siffatto comportamento, pertanto, si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tale provvedimento, inoltre, non offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI Mobilità per irragionevolezza e illogicità manifesta. Ciò, in aperta violazione dell'art. 10 del CCNL Scuola 2006-2009 e successive sequenze contrattuali (**allegato 10**), ai sensi del quale *«i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. 2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti»*.

La discriminazione perpetrata, inoltre, è evidente se si considera che l'istante è risultata assegnataria di un ambito territoriale non richiesto tra quelli indicati in via preferenziale in domanda, che sono stati invece assegnati a docenti con punteggio inferiore, partecipanti alla medesima fase di mobilità (C) e privi di diritto di preferenza e/o precedenza, in palese violazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, il quale prevede che: «la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero



determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza».

In merito, ricorderemo che, ai sensi dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, rubricato "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi": « 1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano



assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo



l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30».

Ai sensi dell'allegato 1, sempre del detto CCNI, rubricato "Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo, nell'effettuazione delle Fase C – Ambiti Nazionali", si prevede che: **«Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica»>>.**

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina».



Stesso discorso per l'effettuazione della Fase D per la quale il legislatore ha previsto che: «per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica».

Di fatto, l'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, registrata al prot. n. 0000241 dell'8.4.2016, in applicazione dell'art. 6 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2016/2017, ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute.

Nel caso di specie, pertanto, con la pubblicazione di tali movimenti, la ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da concorrenti aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo.

Tanto in tutta evidenza della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti per via dell'esistenza di numerosi candidati (con punteggio sia inferiore, sia superiore a quelli dei ricorrenti) che sono rimasti provvisoriamente assegnati alla provincia di immissione in ruolo, non avendo ottenuto (per ragioni che non si comprendono, considerando il punteggio anche superiore a quello di alcuni dei ricorrenti) un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla relativa fase.

Ne è derivato un illegittimo quanto paradossale trattamento di maggior favore ricevuto dai predetti candidati, che hanno conservato (sia pure provvisoriamente) la sede di servizio ubicata in una provincia per cui era stata espressa la preferenza dall'odierna ricorrente con priorità rispetto all'ambito assegnato.

Ma v'è di più.



Infatti, l'esito della procedura di mobilità, per tutti i candidati che hanno partecipato alla stessa, è stato reso noto mediante comunicazioni di posta elettronica trasmesse dal Ministero a ciascun partecipante e mediante successiva pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, del bollettino dei movimenti di tutti i candidati, suddiviso per classi di concorso e fasi della procedura di mobilità.

Sulla base dell'esame del predetto bollettino, si è potuto verificare che esistono numerosi candidati che hanno partecipato alla medesima Fase (con punteggio sia inferiore sia superiore a quello della ricorrente) che sono rimasti provvisoriamente assegnati alla provincia di immissione in ruolo ovvero che hanno ricevuto un'assegnazione ad una sede più vicina, senza averne i requisiti.

I predetti candidati hanno illegittimamente e paradossalmente ricevuto dall'Amministrazione, nell'ambito della medesima procedura di mobilità, un trattamento di maggior favore rispetto a quello riservato alla ricorrente, e, in ogni caso, riceveranno una sede ubicata in un ambito per cui è stata espressa la preferenza dalla ricorrente con priorità rispetto a quello loro assegnato.

È evidente che l'istante si trova, paradossalmente, penalizzata anche rispetto agli indicati docenti con punteggio inferiore al suo, come sopra denunciato; ciò in conseguenza di un'assegnazione ad un ambito in aperta violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali, quindi, lesiva di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito che determina gravi ed irreparabili danni all'istante e al suo nucleo familiare.

In dettaglio, i docenti indicati al punto 4) della parte in fatto del presente ricorso, pur in possesso di un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente e senza alcuno diritto di precedenza di cui all'art. 13 del CCNL *de quo*, hanno beneficiato di un trasferimento più vantaggioso per vicinanza rispetto alla docente istante



Si ravvisa, pertanto, la palese abnormità ed ingiustizia della determinazione di trasferimento della ricorrente, docente di scuola primaria su posto comune, nell'ambito territoriale 11 Emilia Romagna - provincia di Modena, con sede scolastica per il prossimo triennio presso l'Istituto Comprensivo "Sassuolo 1° Centro Est" di Via Mazzini n. 62 in 41049 Sassuolo (Mo), in quanto viola le disposizioni normativamente imposte e sancite dal conferente C.C.N.I., vincolante, si ricordi, per gli stipulanti e per gli iscritti.

Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, la disposizione che è stata adottata irragionevolmente dalla P.A. procedente non ha tenuto in debito conto le richieste presentate dal lavoratore prima dell'adozione definitiva del provvedimento e nemmeno ha riscontrato il tentativo di conciliazione.

Da tanto deriva l'annullabilità per vizio procedimentale.

Alla luce di tanto, il provvedimento ivi gravato è altresì nullo per violazione e falsa applicazione della sopraindicata disposizione normativa, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento. Tale provvedimento, infatti, costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, *in primis* dell'art. 3 Cost.

Ed ancora, risulta altresì evidente la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata - a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica



amministrazione - a scrutinio di legittimità costituzionale.

Pertanto, non si mancherà di rilevare che il provvedimento impugnato risulta nullo e/o illegittimo anche sotto diverso profilo, sempre con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost., atteso che nella specie l'Amministrazione resistente ha altresì palesemente violato il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio, infatti, vincola l'Amministrazione Scolastica, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi

Nel caso in questione, il potere assunto dal MIUR nell'applicazione del prefato CCNI, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della Pubblica Amministrazione, e, a fortiori, lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Trattasi sic et simpliciter di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà.

Inoltre, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'Ufficio, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto la P.A. resistente a concludere per il trasferimento del posto spettante alla ricorrente.

Non si mancherà di rilevare, poi, che sono già numerosi i precedenti giurisprudenziali recenti (**allegato 11**) che, sulla base delle suesposte motivazioni, hanno accolto la domanda cautelare proposta da ricorrenti che versavano nelle medesime condizioni dell'istante (da ultimo si è espresso in data 22.12.2016 il Tribunale di Roma).

II. SUL PERICULUM IN MORA

Per ciò che attiene al requisito del *periculum in mora*, va considerato che il diritto al



lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo che nelle formazioni sociali.

Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta, altresì, nel fare reddituale del prestatore, e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che deriva dall'esecuzione del provvedimento impugnato, consiste nella impossibilità per la ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia, da cui discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di chances, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Sul punto, si evidenzia che i tempi di un giudizio di merito possono significativamente incidere sui diritti della lavoratrice, espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.).

Peraltro, costituisce fatto notorio che il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie **la ricorrente, madre di tre figli, di cui due ancora minorenni**, come attestato dall'allegata autocertificazione inerente al proprio stato di famiglia (**allegato 12**), comporterebbe un *vulnus* non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare. Il tutto, peraltro, risulta ulteriormente complicato dalla circostanza che l'assegnazione oggetto di



impugnativa non conenstirebbe in alcun modo alla ricorrente di viaggiare quotidianamente tra il luogo di residenza familiare (Campania) e la sede di insegnamento (Emilia Romagna), al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia, stante la notevole distanza tra le due Regioni, per cui il mancato subitaneo accoglimento della domanda cautelare proposta pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante: danni, come tali, non suscettibili di ristoro per equivalente.

Allo stato, la permanenza della ricorrente nel luogo di lavoro, come detto lontanissimo da quello di residenza, si sta rivelando gravemente pregiudizievole per la sua vita familiare ed affettiva e ha prodotto alla stessa un grave stato di malessere psichico e *stress* emotivo, oltre ad averla sottoposta ad un dispendio economico e di energie notevole al fine di poter raggiungere quante più volte possibile il luogo ove risiede la propria famiglia e far sentire la sua presenza soprattutto ai figli minori.

Si denuncia, infine, la grave ed irreparabile lesione della dignità della ricorrente per violazione del diritto/principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., per adozione di provvedimento discriminatorio, quale è il provvedimento impugnato.

L'espletamento della procedura giudiziaria *de qua*, inoltre, trova il suo fondamento nel fatto che solamente quest'anno è prevista la mobilità straordinaria anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) nelle cd. fasi B e C. Ciò è verificabile in virtù della circostanza che, poiché con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio. Se non vi fosse il vincolo triennale, o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta; *il periculum in mora*, pertanto, si concretizza proprio nel rischio certo di vedere



risolutivamente privato tale diritto.

Tanto premesso ed esposto, la ricorrente, come innanzi generalizzata, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

RICORRE

all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Designato, affinché, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669-*bis*, 669-*ter* e 700 c.p.c., ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, Voglia, *inaudita altera parte*, o previa fissazione d'udienza con decreto di comparizione delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, accogliere le seguenti conclusioni:

- a) disapplicare, perché illegittimi, tutti i provvedimenti modificativi del rapporto di lavoro, nonché lesivi dei diritti del ricorrente, e, per l'effetto
- b) in via preliminare sospendere *inaudita altera parte* l'efficacia del trasferimento della ricorrente nella sede dell'Ambito Territoriale 11 Emilia Romagna – Provincia di Modena, presso l'Istituto Comprensivo 1° Centro Est di Sassuolo (Mo);
- c) ove non si sia provveduto *inaudita altera parte*, instaurato il contraddittorio previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, sospendere comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nel presente atto, ordinando al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base degli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, ed assegnando alla stessa una sede di servizio nella scuola primaria su posto comune, individuata in osservanza dei predetti criteri, in un ambito tra quelli indicati in via prioritaria nella propria domanda di mobilità, con particolare riferimento alle province di Roma e Latina, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda stessa, ove risultino trasferiti invece docenti in possesso di un punteggio inferiore a quello goduto dalla ricorrente e che hanno



- concorso per la medesima fase C e senza che beneficiassero di diritto di precedenza, con contestuale ordine al Ministero resistente di attuare il trasferimento come richiesto;
- d) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ed evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente;
- e) con vittoria di spese e compenso professionale maggiorato del rimborso forfetario del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, in favore degli scriventi legali che si dichiarano antistatari.

All'esito, si chiede concedersi termine per la riassunzione nel merito del presente procedimento, la cui azione sin d'ora si individua nella declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del trasferimento della ricorrente nella sede dell'Ambito Territoriale 11 Emilia Romagna – Provincia di Modena, presso l'Istituto Comprensivo 1° Centro Est di Sassuolo (Mo), su posto comune di scuola primaria, nonché nell'accertamento e nella dichiarazione del diritto della stessa, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ai sensi dell'art. 1, comma 108, Legge n. 107/15 - in base alle previsioni di cui all'O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016 e del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario e tecnico della scuola per l'anno 2016/2017, anch'esso dell'08.04.2016 - ad essere assegnata ad una sede di servizio su posto comune di scuola primaria, individuata in osservanza dei predetti criteri, in un ambito tra quelli indicati in via prioritaria nella propria domanda di mobilità, con particolare riferimento alle province di Roma e Latina, ovvero, in subordine, in uno degli ulteriori ambiti indicati in via prioritaria, e comunque nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda stessa, ove risultino trasferiti invece docenti in possesso di un punteggio inferiore a quello goduto dalla ricorrente e che hanno concorso per la medesima fase C e senza che beneficiassero di diritto di precedenza,



previo scorrimento delle province selezionate in domanda, con contestuale condanna del Ministero resistente ad attuare il trasferimento come richiesto, oltre al risarcimento del danno.

In uno al ricorso si depositano i seguenti allegati:

Allegato 1 – Contratto immissione in ruolo

Allegato 2 – Ordinanza Ministeriale n. 241-16

Allegato 3 – C.C.N.I Comparto Scuola dell'08.04.2016

Allegato 4 – Domanda mobilità

Allegato 5 – Notifica punteggio

Allegato 6 – Pubblicazione esiti mobilità

Allegato 7 – Estratto bollettino trasferimenti fase C

Allegato 8 – Richiesta tentativo conciliazione del 24.08.2016

Allegato 9 – Assegnazione sede scolastica

Allegato 10 – Estratto CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e successive sequenze

Allegato 11 – Precedenti giurisprudenziali.

Allegato 12 – Autocertificazione stato famiglia con allegata carta d'identità

Allegato 13 – Autocertificazione reddito con allegata carta d'identità.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DA PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DEL D.P.R. N.

115/02 E SS.MM.II.: il presente procedimento va esente dal pagamento del contributo unificato in quanto la ricorrente ha percepito un reddito per l'anno 2015, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. n. 115/2002, non superiore ad €. 34.107,72*, come da allegata autocertificazione con acclusa carta d'identità (**allegato 13**).

Napoli-Modena,

Avv. St. Raffaele Margiotta

Avv. Angelo Bonito

